

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALZANO VE VIA CORNAROTTA
7/C

Numero REA: VE - 228238

Codice fiscale: 02612040275

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2003 - Statuto completo	2
--	---

Esente da bollo art.19 DPR 642/72

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita una società Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale IL GERMOGLIO a Responsabilità Limitata".

ART. 2 - La società ha sede in Salzano, frazione Robegano, Via XXV Aprile n. 32.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, sedi operative, succursali, agenzie e rappresentanze, anche al di fuori del territorio nazionale.

ART. 3 - La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2039 (duemilatrentanove) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

ART. 4 - La Cooperativa, che deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza finalità di lucro e di speculazione, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si propone di creare e ricercare occasioni di lavoro, in particolare tra i giovani, per realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, soprattutto di invalidi fisici, psichici e sensoriali, così come definite dall'art. 4 della legge n. 381 del 1991, nel maggior numero consentito dalle disponibilità umane e finanziarie, dalle commesse di lavoro e dagli interventi delle U.S.L., dei Comuni o di altri organismi pubblici e/o privati.

ART. 5 - Per il perseguimento degli scopi sopra indicati la cooperativa si prefigge di operare nelle seguenti attività:

- a) assunzioni di lavori anche per conto terzi nel settore dell'assemblaggio industriale (meccanico, edile, legno, ecc.);
- b) manutenzione e cura del verde e giardini pubblici e privati, e in particolare progettazione e realizzazione di giardini, opere di arredo urbano, gestione di attività nel settore edile (pavimentazioni, recinzioni, opere murarie in genere, etc.), gestione di attività nel settore elettrico, idraulico e lavorazione del legno;
- c) gestione di attività lavorativa nel settore della floricoltura, orticoltura e vivaismo in genere;
- d) gestione di attività nel settore della ristorazione collettiva

(cottura e distribuzione pasti, ecc.);

e) gestione laboratori di attività artigianali nel settore della ceramica, pelletteria, tessitura, legno ecc.;

f) servizi di segreteria (battitura testi, sbobinatura, editing, ecc.);

g) attività di pulizie civili ed industriali;

h) trasporti cose e persone.

La Cooperativa potrà svolgere attività anche nei seguenti campi:

- promuovere, organizzare e gestire per le persone svantaggiate comitati, gruppi di famiglia, case di accoglienza ed altre strutture assimilabili al modello familiare e delle piccole comunità;

- promuovere o gestire servizi di animazione socio-culturali per persone svantaggiate ai fini della reale integrazione sociale delle stesse;

- gestione centri sociali e centri sportivi.

La Cooperativa potrà svolgere, inoltre, qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie utili e necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dal presente Statuto.

La Cooperativa per rendere più efficace la propria azione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà consociarsi ad altre cooperative, sociali e non, aderire a consorzi di cooperative e/o ad una delle associazioni di rappresentanza delle cooperative.

La Cooperativa, infine, potrà avvalersi di tutte le provvidenze messe in atto da enti locali, dello Stato e dalla Comunità Economica Europea ed utilizzare le prestazioni degli organismi finanziari di questi Enti o da essi controllati.

La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, potrà avvalersi di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo; potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

I soci possono effettuare a favore della società finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata, versamenti a fondo perduto, in conto futuro aumento di capitale ed a copertura di perdite. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di risparmio. I finanziamenti dei soci con diritto alla restituzione della somma versata possono essere a titolo gratuito previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III SOCI

ART. 6 - Il numero dei soci è illimitato: comunque non inferiore a nove (9) così come previsto dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali della stessa. Essi si qualificano in:

- soci cooperatori: le persone che avendo compiuto il diciottesimo anno di età, esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

- soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

- soci sovventori: possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori con le modalità e i vincoli di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992 n.59; possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi; i conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; i conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento e zero centesimi) ciascuna; l'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria; a ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Il trattamento economico da corrispondere ai soci cooperatori dovrà avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Ai soci che instaurano con la cooperativa un rapporto, diverso dal lavoro subordinato, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata continuativa ovvero qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, il

compenso verrà determinato liberamente tra le parti sempre nel rispetto delle normative che regolano la materia.

ART. 7 - Chiunque voglia diventare socio della cooperativa dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere l'indicazione di:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza (o domicilio), cittadinanza, codice fiscale e professione. Per le persone giuridiche deve essere indicata la ragione sociale;
- b) il numero delle quote di capitale sociale che intende sottoscrivere;
- c) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate e dagli organi sociali;
- d) la qualifica di socio: cooperatore, volontario, sovventore;
- e) per le persone giuridiche alla domanda deve essere allegato anche l'Atto Costitutivo, lo Statuto, eventuali regolamenti nonché delibera relativa all'adesione e alla nomina di un rappresentante della persona giuridica in seno alle assemblee convocate;
- f) quant'altro il consiglio di Amministrazione riterrà necessario conoscere ai fini dell'iscrizione.

Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di Amministrazione entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 8 - Il socio ammesso dovrà versare la quota sociale di cui al punto a) dell'art. 15 entro quindici giorni dalla data di accettazione della domanda, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Entro gli stessi termini i nuovi soci devono versare una tassa di ammissione che viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun anno sociale. Il socio inoltre s'impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa, all'osservanza del presente statuto, delle leggi e delle obbligazioni prese dagli organi sociali della cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per di causa morte.

ART. 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La legittimazione al recesso deve essere constatata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 - Il socio può essere escluso dalla società quando:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali;
- b) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento così come delimitato dall'art. 1445 del C.C.;
- c) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o al pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo nei confronti della società;
- d) svolga o tenti di svolgere attività economica in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
- f) che, senza giustificato motivo non partecipi per più di due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate.

ART. 12 - Le deliberazioni prese a norma dell'articolo 11 debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata o qualsiasi altro mezzo idoneo alla notifica.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate, alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 32 del presente Statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre istanza scritta al Collegio dei Probiviri, rimettendola al suo Presidente, a mezzo raccomandata a pena di decadenza entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi o dalla data di nomina dei componenti del Collegio degli Arbitri.

ART. 13 - I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, mai in misura superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo ogni eventuale diritto spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del suddetto bilancio.

ART. 14 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al

rimborso della quota da lui effettivamente versata, si mantiene nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 15 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna delle quali del valore nominale è di euro 60 (sessanta).
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 18;
- c) con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e/o agli eredi dei soci defunti;
- d) dalle tasse di ammissione;
- e) da eventuali riserve straordinarie;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- g) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

ART. 16 - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 17 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 18 - Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutti i costi e le spese pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli nell'ordine:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 20% (venti per cento);

- b) ai fondi mutualistici di cui agli articoli 8, 11 e 20 della legge 59/92 nella misura del 3% (tre per cento);
 - c) ad eventuale riserva straordinaria;
 - d) ai fini mutualistici e cooperativi;
 - e) a eventuale remunerazione delle quote sociali effettivamente versate in misura non superiore a quanto stabilito dall'art. 26 D.L. C.P.S. 14.12.1947 N. 1577 e successive modifiche, aumentabile fino al 2% (due per cento) per i soci sovventori;
 - f) ad eventuale rivalutazione delle quote sottoscritte e versate non superiore alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'Istat;
 - g) ad eventuale integrazione salariale da decidere in sede di assemblea;
 - h) il rimanente a riserva indivisibile.
- E' fatto in ogni caso divieto di distribuire dividendi in misura superiore alla ragione dei prestiti sociali ragguagliata al capitale effettivamente versato.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ART. 19 - Sono organi della società cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei sindaci;
- e) il collegio dei probiviri, se eletto.

ART. 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea è convocata su iniziativa degli amministratori ovvero quando costoro ne ricevono espressa e formale richiesta del Collegio Sindacale o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un quinto dei soci che hanno diritto al voto. In questi ultimi casi deve tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è convocata nella sede della società o in qualsiasi voglia altra sede decisa dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - L'assemblea ordinaria assolve ai seguenti compiti:

- a) - approva il bilancio consuntivo;

b) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale;

c) determina gli eventuali gettoni di presenza per i sindaci e per gli amministratori;

d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, in casi del tutto eccezionali, entro 6 (sei) mesi, per deliberare su quanto di sua competenza.

ART. 22 - L'assemblea straordinaria assolve ai seguenti compiti:

a) delibera sulle modifiche statutarie della società e sulla proroga della durata della medesima;

b) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 23 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 24 - L'assemblea è convocata con avviso da spedirsi a tutti i soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, il luogo e l'ora della riunione e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 25 - Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ART. 26 - Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno da tre mesi; ogni socio ha un solo voto qualunque sia la quota di capitale posseduta. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero

complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio; le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea.

Gli amministratori e i sindaci, se soci, non possono rappresentare alcun socio.

ART. 27 - L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Amministrazione ed in sua assenza da un socio nominato dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorre, due scrutatori.

Le deliberazioni devono potersi constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio presente all'assemblea stessa.

ART. 28 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'assemblea. I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza di questi ultimi deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli fra i propri componenti, il Presidente e volendolo il Vice-Presidente. Il Consigliere interessato personalmente nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa.

A titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e/o contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) conferire le procure sia generali che speciali, nominare un eventuale direttore tecnico o altro personale direttivo secondo le esigenze della cooperativa;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- g) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o del presente Statuto sono riservati all'assemblea.

ART. 29 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro sostituzione nel modi previsti dall'art. 2386 del C.C.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare gli eventuali gettoni di presenza dovuti per le loro attività collegiali. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, a favore della società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta almeno da un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso, a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno tre giorni prima della riunione.

In ogni caso i consiglieri e i sindaci effettivi devono essere informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. A parità dei voti prevale il voto del presidente.

ART. 30 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente, perciò è autorizzato a riscuotere da privati e/o da pubbliche amministrazioni pagamenti di ogni genere e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente, se eletto.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare tutti o in parte i propri poteri al Vice-Presidente o ad un altro membro del Consiglio di Amministrazione nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

ART. 31 - COLLEGIO SINDACALE

La Società dovrà nominare un Collegio Sindacale composto da tre membri

effettivi e due supplenti nell'ipotesi di superamento dei limiti dimensionali previsti dagli articoli 2488 e 2435 Bis del Codice Civile.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

All'atto della nomina del Collegio, dovrà essere determinato anche un compenso annuale.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto; accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture e dei libri contabili; partecipa, a norma di legge, a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Il Collegio Sindacale, inoltre, deve accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società.

I sindaci possono, anche individualmente, provvedere ad atti di ispezione e di controllo.

Di ogni ispezione e/o controllo e di ogni riunione dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

ART. 32 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra persone estranee alla cooperativa ed eletti dall'Assemblea dei Soci.

I tre Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' di competenza del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere tra i soci e la società o gli organi di essa, circa l'applicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali o affari intervenuti fra società e soci, sempre che possano formare oggetto di compromesso.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità e dall'obbligo delle decisioni stabilite dal Codice di Procedura Civile.

TITOLO VII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33 - L'assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della cooperativa dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 59/92.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 34 - Il Consiglio 'di Amministrazione, al fine di disciplinare meglio il funzionamento della cooperativa, potrà elaborare appositi regolamenti che saranno 'portati' alla valutazione e all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ART. 35 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile, la disciplina delle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e le disposizioni di legge sulla cooperazione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESTRATTA DAL LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA SOCI

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

